

STATUTO di Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa

Art.1 Con atto costitutivo in data 08/02/1999 è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa DANCE SESSION GROUP

Art.2 L'Associazione ha sede in Torino. La variazione della sede all'interno dello stesso comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'assemblea ordinaria.

Art.3 L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

Art.4 L'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa propone la promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;

l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici e privati;

organizzazione, produzione e realizzazione di spettacoli di Danza, istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;

gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;

attuazioni di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;

adesione in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;

pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;

partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;

assistenza legale e tecnica ai propri associati;

compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

Art.5 La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art.6 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori, sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
- b) Soci effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato;
- c) Soci Onorari o Benemeriti, i quali sono nominati per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal Presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i soci maggiori e minori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.

Art.8 I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti da presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolamentate adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art.9 I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
- c) esclusione, qualora il Socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fornendo dissidi e disordini tra gli associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.

Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III – ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO

ART.10 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi ed elargizioni dei soci, terzi ed Enti pubblici o privati;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.11 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) materiale ed attrezzi sportivi;
- b) trofei aggiudicati in competizioni sportive;
- c) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

Art.12 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.

Il rendiconto annuale dell'Associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art.13 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Le prestazioni di tutti i componenti degli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art.14 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell' Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea , sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso della comunicazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali a titolo esemplificativo: invio di lettera semplice, email, messaggistica.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i soci nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art.16 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art.17 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del rendiconto annuale;
- b) L'elevazione quadriennale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente ;
- c) L'approvazione annuale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- d) La discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.18 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di $\frac{1}{3}$ dei soci ed il voto favorevole de $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art.19 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza di un mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o per cooptazione fra i soci. In ogni caso il numero dei componenti il Direttivo non può ridursi a meno di tre.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi e in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art.20 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo semplificativo;

- a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) Amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- c) Redigere, applicare e modificare il Regolamento;
- d) Stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
- e) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal regolamento;
- f) Redigere il rendiconto annuale;
- g) Istituire eventuali sezioni in altre città;
- h) Nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
- i) Compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente:

Art.21 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale; viene eletto/nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto/nominato.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la

decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.22 Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Deplorazione;
- b) Sospensione;
- c) Radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci.

TITOLO VI – SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b del Testo Unico delle imposte sui redditi.

NORMA FINALE

Art. 24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di Enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice Civile.